



Prot. n. 71/A3

Manfredonia, 14/1/2019

Agli Atti

Al sito web



CIG: Z4526B15E1

Oggetto: determinazione dirigenziale per la selezione e il reclutamento di esperto esterno per l'attività di *Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)* ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. n.81/2008 (*in attuazione dell'articolo 1 legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*) e successive modifiche e in particolare l'art.**17**, che al comma 1 lettera b) individua tra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP, l'art.**31** che definisce l'organizzazione del servizio di prevenzione e di protezione, l'art.**32** che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché ai commi 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere all'individuazione del personale da adibire al servizio e, in particolare, prescrive che:

8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:

a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara a tal fine disponibile;

b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista;

VISTO il regolamento di applicazione del suddetto decreto prevede, ai sensi del D.I. n.832 del 29/9/2008, che, in assenza di personale della scuola fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali, e/o disponibile a svolgere tale compito, l'incarico possa essere affidato a un professionista esterno;

VISTO l'art.**17**, comma 5, lettera g) del **D.Lgs. 50/2106** (modificato dal D.Lgs. **56/2017**) dichiara che le disposizioni del codice degli appalti non si applicano ai contratti di lavoro;

VISTO il *Consiglio di Stato con sentenza n. 2464 del 14.5.2014* ha dichiarato che nella P.A. la designazione del RSPP da parte del Datore di Lavoro è una scelta discrezionale, confermando quanto previsto dalla legge all'art. 17, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e smi (il Datore di

Lavoro non può delegare la scelta dell'RSPP, l'inammissibilità della delega rafforza il rapporto fiduciario della designazione);

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti), modificato dall'art. 22 del D.Lgs. 56/2017;

VISTO il D.Lgs.165/2001, <<Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in particolare l'art. 7 c.6>>;

VISTO gli artt. 43-44-45 del nuovo D.I. 129/2018, titolo V (Nuovo Regolamento di contabilità-norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività) che consentono la stipula di contratti di prestazione d'opera intellettuale con esperti per particolari attività;

VISTO l'art. 46 della legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne e alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione;

VISTA la Circolare n. 2 dell'11/3/2008 del Ministero della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di collaborazioni esterne);

ATTESA la necessità di assicurare alla Istituzione Scolastica la figura del RSPP svolta da un tecnico professionista in possesso di documentate competenze;

CONSIDERATO che l'incarico di cui sopra comporta prestazione professionali di natura specialistica che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza e interesse pubblico;

VERIFICATO che risulta assente la disponibilità dei servizi richiesti presso CONSIP;

VISTO il bando di selezione rivolto al personale interno e al personale delle Istituzioni scolastiche della provincia di Foggia, prot. n. 2/A3 del 4/1/2019;

CONSTATATO che non sono pervenute nei termini candidature per il conferimento di incarico RSPP;

ACCERTATA la mancanza di professionalità richiesta tra il personale interno all'Istituzione Scolastica, in possesso dei requisiti di cui all'art.32 del D.Lgs. n.81/2008;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione di un esperto esterno all'Istituzione Scolastica, quale RSPP a cui conferire un contratto di prestazione d'opera, nelle more della delibera del CDI per la revisione del regolamento d'istituto ai sensi del D.I. 129/2018,

DISPONE

di attivare la procedura di selezione e reclutamento di esperto esterno per l'attività di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (**RSPP**) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per il periodo di 10 (dieci) mesi, decorrente dall'1 marzo 2019 al 31 dicembre 2019. Le attività, che verranno affidate all'esperto esterno in qualità di RSPP, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 contribuendo alla qualità della prevenzione e della protezione sul luogo di lavoro, sono relative:

- *all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione della Scuola;*
- *ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;*
- *a elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;*
- *a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;*
- *a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;*
- *a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.*

A fronte dell'espletamento della prestazione, oggetto dell'accordo, all'esperto sarà corrisposto un compenso di 1.000,00 € (euro mille/00) omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali (**compresa IVA se dovuta**).

L'incarico avrà durata per un periodo di un anno, decorrente dalla firma del contratto.

Essendo un incarico di tipo fiduciario, si ritiene di restringere la scelta a professionisti che garantiscono un'assistenza qualificata.

Le offerte pervenute saranno valutate sulla base della qualità dei servizi e delle prestazioni offerte dai partecipanti, della validità dei loro curricula e delle competenze professionali.

La spesa sarà iscritta all'Aggr. A02 del Programma Annuale 2019.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Filippo Quitadamo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993